

**Determinazione nr. 197 del 28 marzo 2024**

---

OGGETTO: Esito accertamento medico legale.

---

L'anno 2024, addì 28 del mese di marzo in Como, nella sede dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana

**IL DIRETTORE**

Premesso che con i provvedimenti sotto elencati di fianco ai nominativi dei dipendenti è stato determinato di riconoscere agli stessi, in via provvisoria, in attesa dell'accertamento definitivo di handicap in situazione di gravità relativamente agli invalidi assistiti, la fruizione dei permessi previsti dal comma 3 dell'art. 33 della Legge 104/92 e successive modificazioni, nonché di riservarsi di verificare l'esito dell'accertamento di handicap in situazione di gravità relativamente allo stesso rilasciato dalla Commissione medica di cui all'art. 4 della L.104/92:

...OMISSIS...

Vista la tabella sotto riportata che nella colonna con nomenclatura "dati verbale definitivo" elenca i verbali confermati con giudizio definitivo da parte dell'INPS territorialmente competente dal quale si rileva la sussistenza delle condizioni di gravità di cui all'art. 3 – comma 3 – relativamente agli invalidi assistiti con l'indicazione dell'eventuale visita di revisione se prevista;

...OMISSIS...

Rilevato per il dipendente di cui al punto 3) ha esibito verbale che alla pagina 11 presenta una data di revisione diversa rispetto a quella indicata alla pagina 9;

*richiamata la nota, in atti prot. n. 29120 del 03.05.2023, con la quale l'INPS (l'Istituto di Previdenza Sociale) fornisce chiarimenti in merito alle date di scadenza indicate sui verbali di Legge 104 testualmente riportato: " Con la presente si certifica che i verbali di Legge 104, possono presentare a pagina 3 e a pagina 7, la data di revisione proposta dalla commissione ASL; che può essere accolta o modificata dal Medico INPS. Se in tale verbale a pagina 5 o pagina 9 è presente una data diversa, da quella indicata dalla Commissione ASL, si deve tenere in considerazione tale data, che è quella fissata dal medico INPS che chiude definitivamente il verbale rendendolo ufficiale a tutti gli effetti."*

Dato atto di indicare nella tabella quale data di revisione del verbale il mese di ottobre 2025 ritenuta valida la data proposta e modificata dal Medico INPS come dalla nota sopra indicata;

richiamato quanto previsto dalla circolare n. 13/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica applicativa delle nuove disposizioni contenute nella richiamata Legge 4.11.2010, n. 183, la quale precisa che: "omissis ... Salvo dimostrate situazioni di urgenza, per la fruizione dei permessi, l'interessato dovrà comunicare al dirigente competente le assenze dal servizio con congruo anticipo, se possibile con riferimento all'intero arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività amministrativa.";

visti i verbali definitivi emanati dalla Commissione preposta e riportati di fianco al nominativo del dipendente;

ritenuto pertanto di confermare ai suddetti dipendenti la fruizione dei permessi retribuiti ai sensi dell'art. 33 - comma 3 - della Legge 5/02/1992 n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni;

## **DETERMINA**

per le motivazioni esposte in premessa:

1. di prendere atto dell'esito dei verbali definitivi dai quali si rileva la sussistenza delle condizioni di gravità di cui all'art. 3 - comma 3 - della Legge 5/02/1992 n. 104 relativamente agli invalidi assistiti sottoelencati con l'indicazione delle eventuali scadenze di revisione previste:

...OMISSIS...

2. di invitare i sopraelencati dipendenti a comunicare al Responsabile le date di fruizione dei permessi in argomento con congruo anticipo, di norma in sede di programmazione mensile della turnistica, fatte salve dimostrate situazioni di urgenza, al fine di contemperare la necessità di prestare assistenza al familiare, con la funzionalità del servizio cui lo stesso è preposto;
3. di sciogliere le riserve contenute nelle determinazioni indicate in premessa e conseguentemente di confermare ai suddetti dipendenti la fruizione dei permessi previsti dal comma 3 dell'art. 33 della Legge 104/92 e successive modificazioni, consistenti in tre giorni di permesso mensile previa richiesta da presentarsi di volta in volta, fruibili anche in maniera continuativa ma non cumulabili, in caso di mancato godimento, con i permessi del mese successivo;
4. di dare atto che l'efficacia del presente provvedimento è subordinata al sussistere delle condizioni di handicap in situazione di gravità previste dalla Legge 104/92 e successive modificazioni;
5. di disporre che la fruizione dei permessi sarà possibile fino alla scadenza specificata in tabella, atteso che la Commissione Medica ha programmato un accertamento di revisione dello stato di gravità per tale data;
6. di dare atto altresì che, ai sensi dell'art. 33 – comma 7 bis -, ferma restando la verifica dei presupposti per l'accertamento della responsabilità disciplinare, i suddetti dipendenti decadono dai diritti di cui all'articolo in oggetto qualora si accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione degli stessi.

---

IL DIRETTORE  
F.to dott.ssa Cinzia Volonterio

**Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente. Il documento originale è conservato digitalmente presso gli archivi informatici dell'ASST Lariana - Ospedale Sant'Anna di Como dai quali il presente è estratto.**

Referente per l'istruttoria: Agostina Lama